

TI_GERICHTE 52.1998.188 vom 14. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.188

FR: TI_GERICHTE 52.1998.188 du 14 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.188 del 14 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 8

CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio o cittadino svizzero) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2). In concreto, la figlia dei ricorrenti è cittadina svizzera: il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi soddisfatto. Osservato poi che gli insorgenti vivono presso di lei dall'agosto 1992, si può senz'altro considerare che esiste tra di loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Rimane da vagliare se i ricorrenti si trovino in uno stato di dipendenza nel senso descritto in precedenza. E' incontestato che il ricorrente soffre di una grave cardiopatia ischemica, di una sindrome lombovertebrale, di gonartrosi bilaterale, di insufficienza venosa cronica e di una calcolosi reno-ureterale per la quale è sottoposto ad un intervento di radiolitotripsia. E' inoltre affetto da sindrome di Alzheimer (doc. 8). La ricorrente soffre dal canto suo di carcinoma del colon, di cardiopatia ischemica e ipertensiva con insufficienza cardiaca, di diabete mellito tipo II, di sindrome panvertebrale su grave osteoporosi e processi degenerativi della colonna, e del morbo di Parkinson. Inoltre la vista in un occhio è solo del 30% mentre non vede nulla con l'altro (doc. 9). Considerata in particolare anche la loro età, non si può mettere in dubbio che essi non sono in grado di vivere da soli né di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E' quindi pacifico

che gli interessati si trovano in uno stato di dipendenza. Essi possono di conseguenza richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora. Sapere poi se questo diritto sussista è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1; 119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che, nel caso specifico, la via del ricorso di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con rinvii). 1.5. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmM). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se i ricorrenti possano tornare in _____, ossia se, in tale paese, risiedono parenti o familiari con cui intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di loro, accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle loro necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii). 3. Non risulta innanzitutto che gli insorgenti siano autosufficienti finanziariamente, tanto che è la figlia che sin dall'inizio ha garantito il loro sostentamento. Ne consegue che la situazione economica di quest'ultima è rilevante ai fini del rinnovo dei permessi sollecitati. Dall'incarto emerge che i ricorrenti, a partire dal 1° giugno 1995, hanno beneficiato delle prestazioni assistenziali e meglio per gli oneri di cassa malati e partecipazioni mediche come pure fr. 900.- mensili per tutte le necessità dell'economia domestica (v. scritto 7 novembre 1997 dell'UCAS). Il 4 giugno 1998 l'Ente assistenziale ha informato che i ricorrenti hanno percepito fino al 31 dicembre 1997 la somma complessiva di fr. 32'910.-, che non è mai stata rimborsata nemmeno parzialmente. Tali risultanze portano a ritenere che gli insorgenti si sono trovati a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua (dal 1995) e per una somma rilevante (fr. 32'910.- al 31 dicembre 1997). Occorrerebbe ora accertare se è ipotizzabile a corto termine un rimborso del debito assistenziale e la completa affrancazione dalla situazione d'indigenza, ossia se non vi sarà più in futuro il rischio di dover ricorrere nuovamente a tali prestazioni. Tali questioni non vanno tuttavia accertate in questa sede per le ragioni che seguono. 4. Come indicato dianzi, il permesso di soggiorno va rilasciato in base all'art. 8 CEDU previa ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. A tale proposito risulta che le autorità inferiori, contrariamente alle precedenti richieste di rinnovo, non hanno valutato attentamente se i ricorrenti necessitino assolutamente delle cure. Va infatti ricordato che gli interessati erano stati autorizzati a soggiornare in Svizzera a causa delle loro precarie condizioni di salute accertate dal medico cantonale, non per altri motivi. Le autorità inferiori, decidendo il rimpatrio degli insorgenti, non hanno nemmeno verificato se un loro rientro in _____, dove risiederebbero alcuni famigliari e segnatamente un fratello del ricorrente, è sostenibile dal punto di vista medico, ossia se possano sopportare il viaggio senza il rischio di compromettere il loro stato di salute, indipendentemente dall'esistenza o meno di strutture sanitarie nella loro regione d'origine. Il Consiglio di Stato e la Sezione degli stranieri hanno solamente avanzato l'ipotesi che i ricorrenti avrebbero nondimeno la

possibilità di venire in Svizzera per curarsi nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri e, in caso di inesigibilità del rientro, di richiedere l'ammissione provvisoria in Svizzera. Orbene, prima di ventilare l'ipotesi del beneficio di un permesso (F), le autorità inferiori avrebbero dovuto procedere ad accertare le circostanze testé elencate, così da poter compiutamente applicare l'art. 8 CEDU. Esse dovranno altresì aggiornare la verifica circa la situazione economica dei ricorrenti e della loro figlia, per constatare se sono sempre esposte al rischio di cadere nell'assistenza pubblica. 5. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta quo allo stato di salute dei ricorrenti e ad aggiornare le informazioni sulla loro situazione economica. 6. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. 7. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Dato inoltre che gli insorgenti, assistiti da un avvocato libero professionista (v. STA 3 giugno 1998 in re G.), versano in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta. Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 47, 60, 61, 64 e 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 17 giugno 1998 (n. 2776) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi. 2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. 3. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'avv. _____, è accolta. §. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.